*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 124° — Numero 261

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 22 settembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

**SUPPLEMENTI STRAORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 261 DEL 22 SETTEMBRE 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

**Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Bari.**

**(4290)**

# LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 settembre 1983.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro triennali con godimento 1° ottobre 1983.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di tre anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di tre anni, con godimento 1° ottobre 1983, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1984, è pari all'8,75%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio ed agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, nè di divisione dei titoli al portatore, nè di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

*a*) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

*b*) dalle imposte sulle successioni;

*c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1984 e l'ultima il 1° ottobre 1986.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1986.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 3 ottobre 1983 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a ventiquattro e a trentasei mesi di scadenza 1° ottobre 1983, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 7 ottobre 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sei cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1986 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1986 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1986 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu - arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1986, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1986, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1983*
*Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 71*

**(5346)**

DECRETO 17 settembre 1983.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° ottobre 1983.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 5.500 miliardi, della durata di cinque anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.500 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° ottobre 1983, al prezzo di emissione di lire 99,25 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1984, è pari al 9,25%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio ed agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

*a*) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

*b*) dalle imposte sulle successioni;

*c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1984 e l'ultima il 1° ottobre 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1988.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 3 ottobre 1983 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a ventiquattro ed a trentasei mesi di scadenza 1° ottobre 1983, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorto generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 7 ottobre 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro

presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 5.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu - arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1988, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1988, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre* 1983
*Registro n.* 41 *Tesoro, foglio n.* 72

**(5347)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 settembre 1983.

**Modificazione al piano di riparto di pere Williams conservate allo sciroppo, della campagna 1983, di cui al décreto ministeriale 3 agosto 1983.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo a partire dalla campagna 1981-82, modificato dal regolamento (CEE) n. 2025/82 del Consiglio del 19 luglio 1982;

Visto il regolamento (CEE) n. 1616/83 della commissione del 15 giugno 1983, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo;

Visto il proprio decreto 3 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 13 agosto 1983, riportante il piano di riparto, relativo alla campagna 1983-84, delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa;

Considerata la necessità di modificare il cennato piano di riparto — rimanendo comunque questo per gli anni successivi la base per le ulteriori assegnazioni — per intervenute difficoltà di assorbimento di prodotto fresco da parte di talune industrie di trasformazione;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

*Articolo unico*

Il piano di riparto relativo alla campagna 1983-84 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario assegnato alle aziende di trasformazione già esistenti nel 1980 ed a quelle sorte nel 1981 o nel 1982, nonché a quelle che hanno iniziato l'attività di produzione nel 1983, viene modificato come indicato in calce, a motivo della stagionale difficoltà di assorbimento di prodotto fresco da parte di talune industrie di trasformazione.

Esso resta, tuttavia, a costituire, così come riportato all'allegato 1) del decreto 3 agosto 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 13 agosto 1983, in costanza della regolamentazione comunitaria richiamata nelle premesse, la base per le assegnazioni future alle aziende aventi causa.

| Aziende di trasformazione già esistenti nel 1980 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1981 o nel 1982 | Quintali |
|---|---|
| 1) Prest S.p.a. - Bologna | 7.432 |
| 2) Massalombarda - Massalombarda | 1.000 |
| 3) Agria - Frignano (Caserta) | 4.170 |
| 4) Hero Verona S.p.a. - Verona | 30.267 |
| 5) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri | 14.055 |
| 6) Suncan S.p.a. - Castelvetro (Piacenza) | 9.325 |
| 7) Parma Sole coop. cons. veg. - Parma | 92.931 |
| 8) Lockwood italiana S.p.a. - Fidenza (Parma) | 14.546 |
| 9) Self - Soc. emiliana lavoraz. frutta - Bagnacavallo (Ravenna) | 14.464 |
| 10) Arrigoni S.p.a. - Cesena | 8.341 |
| 11) Calpak - Bologna | 30.905 |
| 12) Italfrutta S.p.a. - Ravenna | 28.491 |
| 13) Calpo - Ravenna | 73.915 |
| 14) Scob coop. ortof. Begosso - Verona | 3.672 |
| 15) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna) | 14.811 |
| 16) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna) | 12.223 |
| 17) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova) | 9.217 |
| 18) Covalpa - Mirandola (Modena) | 83.998 |
| 19) Colombani Lusuco - Bologna | 73.965 |
| 20) Elvea - Ind. conserv. aliment. - Angri | 1.750 |
| 21) Conserve Morley di Morlicchio - Scafati | — |
| 22) Galano Conserve - Nocera Inferiore | 1.750 |
| 23) La Cesenate - Cesena | 4.000 |
| 24) C.I.A. - Comp. ind. alimentari - Nocera Superiore | 2.500 |
| 25) Concopas - Battipaglia | 2.500 |
| 26) F.lli Andrea e Giuseppe De Martino - Eboli | 2.500 |
| 27) Fabbrica Conserve Meranese - Merano | — |
| 28) La Cosentina S.r.l. - Botricello (Catanzaro) (in sostituzione della Fruits Orobica S.p.a. giusta contratto di locazione novennale registrato il 17 febbraio 1983 presso l'ufficio registro di Salerno) | 5.334 |
| 29) S.A.T.O. Soc. agr. trasformaz. ortofrut. - Trento | 7.070 |
| 30) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena) | 5.183 |
| Totale | 560.315 |

| Aziende di trasformazione che iniziano la lavorazione nella campagna 1983-84 alle quali vengono attribuiti i quantitativi fissati dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1616/83 | Quintali |
|---|---|
| 1) Allione - Industria alimentare - Tarantasca (Cuneo) | 2.858 |
| 2) ICAV S.p.a. - Nocera Superiore (Salerno) | 2.859 |
| 3) Europa 2 - Soc. coop. a r.l. - S. Matteo Decima (Bologna) | 2.859 |
| 4) CORAC - Soc. coop. a r.l. - Gaudiano di Lavello (Potenza) | 2.859 |
| Totale | 11.435 |
| *Totale generale* | 571.750 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

(5330)

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2523/83 della commissione, dell'8 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2524/83 della commissione, dell'8 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2525/83 della commissione, dell'8 settembre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2526/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a altri tessuti di cotone, greggi o imbianchiti, della categoria di prodotti ex 2 (codice 0023), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2527/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai carbonati di sodio, della sottovoce 28.42 A II della tariffa doganale comune, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2528/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido citrico, della sottovoce 29.16 A IV a) della tariffa doganale comune, originario del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2529/83 della commissione, dell'8 settembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato in particolare all'alimentazione dei vitelli.

Regolamento (CEE) n. 2530/83 della commissione, dell'8 settembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino delle categorie dei prodotti numeri 19 e 89 (codice 0190), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2531/83 della commissione, dell'8 settembre 1983, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2532/83 della commissione, dell'8 settembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2533/83 della commissione, dell'8 settembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2534/83 della commissione, dell'8 settembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2535/83 della commissione, dell'8 settembre 1983, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2536/83 della commissione, dell'8 settembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2537/83 della commissione, dell'8 settembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

*Pubblicati nel n.* L 249 *del* 9 *settembre* 1983.

**(237/C)**

Regolamento (CEE) n. 2538/83 della commissione, del 9 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2539/83 della commissione, del 9 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2540/83 della commissione, del 9 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 2541/83 della commissione, del 9 settembre 1983, relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 2542/83 della commissione, del 9 settembre 1983, che modifica talune modalità dei regolamenti (CEE) n. 262/79 e (CEE) n. 1932/81, relativi, rispettivamente, alla vendita a prezzo ridotto ed alla concessione di un aiuto per il burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

Regolamento (CEE) n. 2543/83 della commissione del 9 settembre 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2544/83 della commissione, del 9 settembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, comprese le muffole, della sottovoce 42.03 B I della tariffa doganale comune, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2545/83 della commissione, del 9 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Decisione n. 2546/83/CECA della commissione, del 7 settembre 1983, che modifica la decisione n. 2177/83/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

*Pubblicati nel n.* L 250 *del* 10 *settembre* 1983.

**(238/C)**

Regolamento (CEE) n. 2547/83 della commissione, del 12 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2548/83 della commissione, del 12 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2549/83 della commissione, del 12 settembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 625/78, per quanto concerne la qualità del latte scremato in polvere offerto all'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2550/83 della commissione, del 12 settembre 1983, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1058/77 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e di taluni prodotti contenenti olio d'oliva e recante modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune per quanto riguarda l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2551/83 della commissione, del 12 settembre 1983, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3172/80 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2552/83 della commissione, del 12 settembre 1983, relativo all'accettazione delle offerte di frumento tenero panificabile presentate all'intervento nell'agosto 1983 in applicazione del regolamento (CEE) n. 2317/83.

Regolamento (CEE) n. 2553/83 della commissione, del 12 settembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gelatine e ai loro derivati, della sottovoce 35.03 ex B della tariffa doganale comune, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2554/83 della commissione, del 12 settembre 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2555/83 della commissione, del 12 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 252 *del* 13 *settembre* 1983.

**(239/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

psicologia.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

semeiotica medica.

UNIVERSITÀ DI MODENA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

virologia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*:

fisica II;
fisica.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

*Facoltà di chimica industriale*:

impianti industriali chimici con elementi di disegno.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(5332)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pierre George di Oricola (L'Aquila) è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.T.M. - Costruzioni termo meccaniche, con sede e stabilimento in Oderzo (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.T.M. - Costruzioni termo meccaniche, con sede e stabilimento in Oderzo (Treviso), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a C.T.M. - Costruzioni *termo meccaniche*, con sede e stabilimento in Oderzo (Treviso), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. General freni, con stabilimento in Striano (Napoli), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Rondina di Antonio Rondina di Fratterosa (Pesaro), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bartoletti, con sede legale in Forlì e stabilimenti in Forlì e Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bartoletti, con sede legale in Forlì e stabilimenti in Forlì e Napoli, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Idromacchine, con sede in Spinea (Venezia) e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattture Marta di Torino, è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Marta di Torino, è prolungata al 25 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vecris di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vecris di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(5319)**

## Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Coop.va Savia di Empoli (Firenze), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Alven, con sede e stabilimento in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Alven, con sede e stabilimento in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Augusta - Applicazioni elettroniche di Calliano (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Augusta - Applicazioni elettroniche di Calliano (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis di Sora (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale della ditta De Ciantis di Sora (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis di Sora (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis di Sora (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore alimentare ed affini operanti nel comune di Civezzano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore alimentare ed affini operanti nel comune di Civezzano è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società California Fashion di Anagni (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. LA.A.M.A. di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. LA.A.M.A. di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mirum di Ancona, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Pantalonificio fiorentino di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Pantalonificio fiorentino di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.I.L.T.I. Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in liquidazione, di Bari, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata per un trimestre dal 6 aprile 1983 al 4 luglio 1983.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore meccanico operanti nell'area industriale di Brindisi, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore raffinerie e petroli operanti nella zona di Porto Marghera (Venezia), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Officine meccaniche Ruggiero Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata per un trimestre.

**(5320)**

# CONCORSI ED ESAMI

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo presso varie unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

*Unità sanitaria locale n.* 1, *in Castel S. Giovanni* (*Piacenza*):

due posti di terapista della riabilitazione-fisiochinesiterapista.

*Unità sanitaria locale n.* 2, *in Piacenza*:

un posto di assistente tecnico-perito industriale elettronico;
sette posti di operatore professionale coordinatore-assistente sanitario;
quattro posti di operatore tecnico;
un posto di assistente tecnico-perito industriale elettrotecnico;
un posto di assistente tecnico-perito industriale meccanico;
un posto di operatore tecnico termoidraulico meccanico;
un posto di operatore tecnico elettricista.

*Unità sanitaria locale n.* 5, *in Fidenza* (*Parma*):

un posto di primario di pediatria (a tempo pieno).

*Unità sanitaria locale n.* 9, *in Reggio Emilia*:

un posto di ostetrica;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria (a tempo pieno);
un posto di aiuto di angiologia medica (a tempo pieno);
un posto di ispettore sanitario;
un posto di assistente geriatra (a tempo pieno);
un posto di aiuto di oculistica (a tempo pieno);
due posti di assistente di oculistica (a tempo pieno);
due posti di operatore tecnico sarto;
un posto di tecnico di laboratorio.

*Unità sanitaria locale n.* 16, *in Modena*:

cinque posti di assistente amministrativo di area «amministrativa»;
due posti di collaboratore coordinatore amministrativo di area «economico-finanziaria»;
un posto di vice direttore amministrativo-bilancio e programmazione finanziaria.

*Unità sanitaria locale n.* 22, *in S. Lazzaro di Savena* (*Bologna*):

un posto di assistente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno);
due posti di operatore professionale collaboratore-assistente sanitario;
un posto di vice direttore amministrativo-affari generali.

*Unità sanitaria locale n.* 36, *in Lugo* (*Ravenna*):

un posto di vice direttore amministrativo-affari generali;
un posto di vice direttore amministrativo-bilancio e programmazione finanziaria;
tre posti di collaboratore amministrativo di area «giuridico-amministrativa»;
due posti di collaboratore amministrativo di area «economico-finanziaria»;
tre posti di assistente amministrativo di area «amministrativa».

*Unità sanitaria locale n.* 38, *in Forlì*:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale (a tempo pieno) area funzionale di medicina;
un posto di operatore professionale collaboratore-terapista della riabilitazione;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumotisiologia (a tempo pieno) area funzionale di medicina;
un posto di operatore professionale collaboratore-assistente sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei seguenti documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle rispettive unità sanitarie locali.

**(386/S)**

# REGIONI

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1983, n. **21.**

**Integrazione della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23. Provvedimenti per favorire un organico sviluppo del movimento cooperativo nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 20 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23, è così modificato: dopo il quarto comma è aggiunto il seguente quinto comma:

« La regione Marche può altresì concedere alle cooperative e ai consorzi di cui al primo comma e per un periodo non superiore a tre anni di attività contributi annuali in conto interessi fino al 50% del tasso di interesse applicato per operazioni di credito, contratte per le esigenze finanziarie di gestione e per la dotazione del magazzino scorte, riconosciute ammissibili. Il concorso è concesso anche sui finanziamenti dei soci alle cooperative nei limiti di cui all'art. 13 della legge 29 settembre 1973, n. 601. I contributi sono concessi prioritariamente alle cooperative costituitesi tra lavoratori di aziende in crisi ».

Art. 2.

Per la concessione delle provvidenze previste dal primo comma dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 400 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte a carico del cap. 3213203 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1983 con la denominazione « Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito effettuate dalle aziende cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi-rifinanziamento legge regionale 23 aprile 1980, n. 23, art. 9, primo comma » con la dotazione di competenza e di cassa di lire 400 milioni; per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

Per la concessione delle provvidenze previste dal quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 400 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte, per l'anno 1983, a carico del cap. 3213204 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione « Contributi annuali a favore di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi per prestiti contratti per la dotazione di scorte di magazzino e per le esigenze finanziarie di gestione, nonché sui finanziamenti dei soci, nei limiti di cui all'art. 13 della legge 29 novembre 1973, n. 601 », con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 400 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge si provvede:

*a*) per l'anno 1983, mediante utilizzazione, pari a lire 800 milioni, delle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983, elenco n. 3, partita n. 5;

*b*) per gli anni successivi la copertura della spesa è assicurata mediante impiego delle disponibilità iscritte al capitolo 5100201, elenco n. 2, rubrica 3, settore 2, sub-settore 1, programma 3 del bilancio pluriennale per gli anni 1983-85 adottato con l'art. 98 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 agosto 1983

MASSI

---

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1983, n. **22.**

**Modificazioni al piano socio-sanitario della regione Marche per il triennio ottobre 1982-settembre 1985.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 20 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'allegato alla legge regionale 5 novembre 1982, n. 37 « Piano socio-sanitario della regione Marche per il triennio ottobre 1982-settembre 1985 » è così modificato:

1) (a pag. 3082) sesta riga della tabella 2.1.07: le parole: « Infermieri per la salute mentale » sono sostituite con le parole « Infermieri professionali (da adibire in particolare agli interventi per la salute mentale) »;

2) (a pag. 3083) sesta riga della tabella 2.1.07: le parole « Infermieri per la salute mentale » sono sostituite con le parole « Infermieri professionali (da adibire in particolare agli interventi per la salute mentale) »;

3) (a pag. 3128) tabella 3.6.01 - punto *A* - n. 8: le parole « una emoteca o sezione » sono sostituite con le parole « un servizio trasfusionale »;

punto *C* - n. 1: dopo le parole « vigilanza ambientale » sono soppresse le parole « (direzione sanitaria) » e sono aggiunte le parole « inerenti alla direzione sanitaria, cui spettano altresì tutte le funzioni previste da leggi dello Stato nelle materie non trasferite »;

punto *C* - n. 3: dopo le parole « ai servizi per il personale » sono aggiunte le parole « (biblioteca, sala riunioni, ecc.) »;

punto *C* - n. 5: l'intera frase è sostituita con le parole « Al servizio di sala mortuaria e di autopsia »;

punto *C* - n. 8: dopo le parole « esigenze extraospedaliere » è aggiunta a capo riga la frase « Ogni ospedale deve prevedere adeguati spazi, idonei per l'esercizio dell'attività libero professionale per i medici a tempo pieno »;

4) (a pag. 3264) paragrafo 1.2.1: è soppresso l'intero primo alinea da « formulazione e aggiornamento... » a « insieme di contenimenti dei costi »;

5) (a pag. 3265) paragrafo 1.2.2: è soppresso l'intero primo alinea da «predisposizione dell'elenco...» a «cioè nelle UU.SS.LL.»; nel secondo alinea che inizia con le parole: « Ogni UU.SS.LL. »

le parole «dei programmi attuativi del presente piano socio-sanitario» sono sostituite con le parole «del programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci e sotto il controllo del Ministero della sanità».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 13 agosto 1983

MASSI

---

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1983, n. 23.
**Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 20 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico regionale con iniziative a carattere educativo e culturale rivolte anche alla prevenzione degli infortuni in montagna, la Regione interviene a favore della delegazione di zona del Corpo nazionale soccorso alpino e delle sezioni del CAI operanti nel territorio regionale.

Art. 2.

Il CNSA ed il CAI, nell'ambito delle proprie competenze e salve le altre loro iniziative ed attività istituzionali, provvedono:

*a*) al rimborso spese per i volontari componenti le squadre di soccorso alpino relative a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso anche in grotta, nonché per le attività connesse all'addestramento e alle esercitazioni;

*b*) al trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

*c*) all'adeguamento, ammodernamento e rinnovo della dotazione di materiali alpinistici e alla sostituzione di quelli deteriorati o smarriti a seguito di operazioni di soccorso;

*d*) all'addestramento delle squadre di soccorso e alla loro gestione, nonché all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incendi alpinistici ed alla diffusione della conoscenza del Corpo nazionale soccorso alpino;

*e*) all'organizzazione delle scuole operanti presso le sezioni del CAI, per corsi di introduzione e specializzazione in escursionismo, alpinismo e sci-alpinismo, nonché studi e prove pratiche di materiali ed equipaggiamento;

*f*) alla propaganda dell'educazione alpinistica-naturalistica nelle scuole e alla organizzazione di corsi giovanili di avvicinamento alla montagna;

*g*) all'organizzazione di escursioni guidate allo scopo di diffondere la conoscenza della montagna e della flora che la caratterizza;

*h*) all'individuazione, segnalazione, attrezzatura, manutenzione di sentieri escursionistici e vie alpinistiche nella montagna marchigiana e alla redazione di carte tematiche;

*i*) all'organizzazione di incontri, convegni, studi e pubblicazioni aventi lo scopo di approfondire la conoscenza della montagna e dei problemi connessi;

*l*) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei rifugi di proprietà o gestiti dal CAI e per la realizzazione di bivacchi a servizio di itinerari alpinistici o sci-alpinistici.

Art. 3.

Per le attività di cui al precedente articolo la Regione concede, a partire dall'anno 1983, contribuiti a favore della delegazione di zona del Corpo nazionale soccorso alpino ed alle sezioni del CAI operanti nel territorio regionale.

La ripartizione dei fondi è effettuata sulla base di un programma predisposto dalla delegazione regionale del Club alpino italiano e dalla delegazione di zona del CNSA, in collaborazione con le proprie sezioni del CAI, ed è stabilita nella misura massima del 50 per cento alla delegazione del CNSA marchigiana e nella misura massima del 50 per cento alle sezioni marchigiane del CAI e alla loro delegazione regionale, per le attività di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*) del precedente articolo.

Art. 4.

Per ottenere il contributo di cui all'articolo precedente la delegazione del CNSA di zona e le sezioni del CAI interessate dovranno presentare tramite la delegazione regionale del CAI la domanda corredata del programma e delle previsioni di massima della spesa entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Per il contributo afferente l'esercizio 1983 la domanda va presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è deliberato sentita la competente commissione consiliare ed erogato dalla giunta regionale sulla base del programma di cui all'art. 3.

E' fatto obbligo alla delegazione di zona del CNSA ed alla sezione del CAI beneficiarie di fornire annualmente alla giunta regionale, contestualmente alla richiesta del contributo, comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, un rendiconto dettagliato della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente.

Art. 5.

La delegazione regionale del CAI, se richiesta, fornirà alla regione Marche, alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane il proprio parere in relazione alle opere pubbliche da realizzarsi in zona montana sia per le conseguenze che possono derivare dalle opere stesse all'ambiente montano, sia per gli aspetti tecnici connessi ad opere da eseguirsi in zone fortemente innevate, esposte a valanghe, venti impetuosi, dissesti idrogeologici e, in generale, a condizioni climatiche particolarmente difficili.

Art. 6.

Per la dotazione e ammodernamento di strutture e materiale vario destinato alle sezioni marchigiane del Corpo nazionale del soccorso alpino la Regione è autorizzata a concedere un contributo alla delegazione di zona del CNSA del CAI, con le procedure previste dalla presente legge.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 3 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire dieci milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dal comma precedente sono iscritte:

*a*) per l'anno 1983 a carico del cap. 2133105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione «Contributi alla delegazione di zona del Corpo nazionale soccorso alpino ed alle sezioni del CAI operanti nel territorio regionale per attività dirette alla valorizzazione, alla conservazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio alpinistico regionale» con la dotazione di competenza e di cassa di lire dieci milioni;

*b*) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 6 è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire trenta milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma precedente sono iscritte per l'anno 1983 a carico del cap. 2133201 che istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione «Contributi alla delegazione di zona del Corpo nazionale soccorso alpino ed alle sezioni del CAI operanti nel territorio regionale per attività dirette alla valorizzazione, conservazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio alpinistico regionale» con la dotazione di competenza e di cassa di lire trenta milioni.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dei commi precedenti si provvede:

*a*) per l'anno 1983, mediante riduzione, per l'importo di 40 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5200101 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno;

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota della somma assegnata alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 13 agosto 1983

MASSI

---

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1983, n. 24.

**Approvazione delle variazioni e dell'assestamento del bilancio dell'Ente di sviluppo delle Marche per l'anno 1982.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 20 *agosto* 1983)

(*Omissis*).

---

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1983, n. 25.

**Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1983.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 20 *agosto* 1983)

(*Omissis*).

---

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1983, n. 26.

**Contributi straordinari a favore della società Aerdorica S.r.l.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 20 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario a favore della S.r.l. Aerdorica, costituita tra enti locali della provincia di Ancona, nella misura di L. 300.000.000.

Il contributo di cui al precedente comma viene concesso con deliberazione della giunta regionale.

Entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello della erogazione la società Aerdorica è tenuta a presentare alla giunta regionale una relazione sulla utilizzazione del contributo della Regione unitamente al bilancio consuntivo.

Art. 2.

E' altresì autorizzata la concessione di un contributo straordinario non superiore a L. 300.000.000 a favore della società S.r.l. Aerdorica per la realizzazione, nell'ambito dell'aeroporto, di opere da adibire a scuola di pilotaggio, ricovero degli aeromezzi, officina, bretelle di raccordo ed impianti di rifornimento di carburante.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso dalla giunta regionale, previa approvazione da parte della stessa del progetto delle opere da realizzare, e liquidato per stati di avanzamento dei relativi lavori.

La spesa autorizzata per effetto del primo comma del presente articolo fa carico al cap. 2227202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983.

Art. 3.

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del precedente art. 1 si provvede mediante riduzione, per l'importo di lire 300 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio di funzioni normali » - elenco n. 3 partita n. 1.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dallo stesso art. 1 sono iscritte a carico del cap. 2222121 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983 con la denominazione « Contributi straordinari a favore della società Aerdorica - S.r.l. » e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 300 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 17 agosto 1983

MASSI

---

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1983, n. 27.

**Celebrazione del V centenario della nascita di Raffaello e del V centenario della morte di Federico da Montefeltro.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 20 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche, in attuazione dell'ar. 5 dello statuto, nella ricorrenza del V centenario della nascita di Raffaello Sanzio, e del V centenario della morte di Federico da Montefeltro, promuove, di intesa con il Ministero per i beni culturali, un programma di iniziative, da realizzarsi nel 1983-84, volte alla conoscenza e alla divulgazione della personalità e dell'opera di Raffaello e di Federico, nonché dell'ambiente e del tempo in cui vissero.

Art. 2.

Per attuare il programma di iniziative di cui alla presente legge è costituito il « Comitato per la celebrazione del V centenario della nascita di Raffaello e della morte di Federico da Montefeltro ».

Il comitato che ha sede presso la giunta regionale è così composto:

dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;

da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio;

dal presidente della provincia di Pesaro-Urbino, o da un assessore da lui delegato;

dal sindaco di Urbino, o da un assessore da lui delegato;

da tre consiglieri comunali, nominati dal consiglio comunale di Urbino;

dal rettore dell'Università di Urbino, o da un suo delegato;

dal soprintendente per i beni artistici e storici;

dal soprintendente per i monumenti;

dal presidente dell'accademia di Raffaello di Urbino, o da un suo delegato.

Il comitato può eleggere, nel proprio interno, un esecutivo e un vicepresidente.

All'organizzazione e attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal comitato di cui al primo comma del presente articolo provvede un ufficio di segreteria.

Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la giunta regionale d'intesa con il comune di Urbino e con il comitato promotore.

Il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del comitato.

Art. 3.

Il comitato di cui al precedente art. 2 promuove:

*a*) convegni di studi, ricerche, pubblicazioni su Raffaello e Federico, sulla loro opera, sull'ambiente storico, artistico e culturale in cui operarono;

*b*) mostre, anche di carattere didattico, con particolare riferimento al periodo storico del Rinascimento nelle Marche;

*c*) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Il comitato nella predisposizione e attuazione dei programmi può avvalersi dell'apporto di altre regioni, nonché della consulenza tecnico-scientifica di enti, associazioni e personalità altamente qualificate sotto il profilo storico-culturale.

Art. 4.

Alla copertura delle spese per la realizzazione dei programmi si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi messi a disposizione dagli enti promotori e con i contributi degli enti locali e organismi interessati alle iniziative.

Art. 5.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1983 e 1984, la spesa di lire 200 milioni.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede nel modo che segue:

*a*) per l'anno 1983:

quanto a lire 100 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di pari importo recata, per lo stesso anno, dall'art. 5 della legge regionale 23 aprile 1982, n. 12;

quanto a lire 100 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio di funzioni normali » (quota della partita n. 5 dell'elenco n. 2);

*b*) per l'anno 1984:

mediante impiego di una quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, ed ascritta al cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1983-85 (elenco n. 1 - rubrica n. 4 - programma 4.1.1.1).

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte:

per l'anno 1983 a carico del cap. 4112108 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la denominazione « Contributo al comitato per la celebrazione del V centenario della nascita di Raffaello e del V centenario della morte di Federico da Montefeltro » con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 200 milioni;

per l'anno 1984, a carico del capitolo corrispondente.

Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983 sono ridotti per gli importi controindicati:

cap. 4112107 in meno lire 100 milioni;
cap. 5100101 in meno lire 100 milioni.

Le somme di cui al primo comma del presente articolo sono versate al comitato di cui all'art. 2.

Il comitato dovrà rimettere alla giunta regionale documentato rendiconto delle spese sostenute con i detti finanziamenti, entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno.

Art. 6.

La legge regionale 23 aprile 1982, n. 12, è abrogata.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 18 agosto 1983

**MASSI**

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1983, n. 28.

**Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 20 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
*Oggetto della tutela*

La fauna ittica, i crostacei, i molluschi, i ciclostomi, dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente e temporaneamente in stato di naturale libertà nelle acque interne, fanno parte del patrimonio regionale ittico.

La Regione nell'ambito delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove la protezione, l'incremento della fauna ittica, il suo riequilibrio biologico e regolamenta l'esercizio della pesca nelle acque interne.

Agli effetti della presente legge sono considerate acque interne, nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, quelle pubbliche relative ai corsi d'acqua o bacini naturali ed artificiali esistenti nell'ambito del territorio regionale, nonché quelle private direttamente comunicanti con quelle pubbliche.

Art. 2.
*Classificazione delle acque*

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle amministrazioni provinciali secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Nelle acque interne della Regione, in considerazione della loro modesta portata e per le loro ridotte capacità biofisiche e biologiche, che non consentono un loro sfruttamento economicamente apprezzabile, è consentito esclusivamente l'esercizio della pesca sportiva.

La pesca nelle acque interne di cui al precedente comma, comunque esercitata e per qualsiasi specie ittica, è subordinata al possesso della licenza di pesca.

Le acque interne vengono suddivise, al solo fine dell'uso degli attrezzi e dei sistemi di pesca in esse consentiti, nelle seguenti categorie:

categoria *A*: acque popolate dai salmonidi;

categoria *B*: le restanti acque.

La classificazione delle acque di cui al comma precedente è disposta dall'amministrazione provinciale competente per territorio, che provvede alla relativa tabellazione.

Art. 3.
*Consulta provinciale per la pesca nelle acque interne*

E' istituita presso ogni provincia la consulta provinciale per la pesca nelle acque interne.

Nella consulta, nominata dal consiglio provinciale, deve essere garantita la rappresentanza maggioritaria delle associazioni nazionali dei pescatori sportivi operanti a livello regionale nonché delle associazioni naturalistiche nazionali, operanti a livello regionale.

La consulta è presieduta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un assessore delegato.

La consulta ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri sugli argomenti e nei casi espressamente contemplati nella presente legge.

Art. 4.

*Centro di ricerca e di produzione ittiogenica*

Ai fini della riqualificazione dell'ambiente fluviale e delle specie in esso vigenti, la Regione può provvedere alla realizzazione di un centro regionale di ricerca e produzione ittiogenica.

*Titolo II*

TUTELA ED INCREMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO

Art. 5.

*Carta ittica*

Entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone la carta ittica della Regione che deve contenere:

*a*) individuazione in scala 1:25.000 dei corpi idrici pubblici o collegati con acque pubbliche esistenti nell'ambito regionale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata d'acqua;

*b*) stato di purezza delle acque con l'indicazione delle attività maggiormente inquinanti;

*c*) vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque secondarie di categoria *A*, della consistenza della fauna ittica;

*d*) specie ittiche presenti e passate;

*e*) interventi atti ad incrementare la produttività.

Art. 6.

*Zona di riproduzione e protezione della fauna ittica*

L'incremento e la protezione del patrimonio ittico si attuano mediante la istituzione di « zone di ripopolamento e di frega » e « zone di protezione ». In esse l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo.

La violazione del divieto di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200 mila ad un massimo di lire 600 mila.

Art. 7.

*Zone di ripopolamento e di frega*

Le zone di ripopolamento e di frega vengono istituite al fine di:

*a*) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

*b*) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d'acqua;

*c*) fornire, mediante cattura, specie ittiche per ripopolamento.

Le zone di ripopolamento e di frega sono istituite dalle province sentita la consulta di cui al precedente art. 3.

Il provvedimento di istituzione è adottato dal consiglio provinciale nel termine massimo di novanta giorni.

L'estensione di ogni zona di ripopolamento non deve essere di regola inferiore a due chilometri misurati sull'asse del corso d'acqua, salvo diversa proposta della consulta di cui al secondo comma del presente articolo.

Le zone di cui al presente articolo hanno durata di due anni, possono essere rinnovate per periodo anche di diversa durata e possono essere istituite a rotazione su tutto il corso d'acqua interessato, a cadenza biennale nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale.

Anche per i fini di cui al comma precedente, il rinnovo, la modificazione e la revoca delle zone di ripopolamento e di frega è disposto con deliberazione del consiglio provinciale sentita la consulta di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

*Provvedimenti di urgenza per la istituzione, modificazione e revoca delle zone di ripopolamento e di frega*

La giunta provinciale, sentita la consulta di cui al precedente art. 3, qualora ravvisi fondati motivi di urgenza, provvede immediatamente, con propria deliberazione motivata, alla costituzione, modificazione e revoca delle zone di ripopolamento e di frega.

Il provvedimento è sottoposto alla ratifica del consiglio provinciale entro sessanta giorni dall'adozione.

Art. 9.

*Zone di protezione*

Il consiglio provinciale, sentita la consulta di cui al precedente art. 3, istituisce, ai fini della tutela delle specie ittiche, zone di protezione in aree idonee.

In tali aree è vietata la pesca e la raccolta di tutte le specie di cui al precedente art. 1.

Le violazioni di cui al secondo comma del presente articolo comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 200 mila ad un massimo di lire 600 mila oltre al ritiro della licenza di pesca per cinque anni.

La giunta provinciale, qualora ravvisi fondati motivi di urgenza, provvede alla soppressione o modificazione delle zone di protezione sentita la consulta di cui al precedente art. 3.

Il provvedimento è sottoposto alla ratifica del consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla adozione.

Art. 10.

*Catture di specie ittiche a scopo di ripopolamento*

La giunta provinciale, sentita la consulta di cui al precedente art. 3, autorizza la cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento delle acque pubbliche. Nel provvedimento sono determinati altresì i modi del prelievo e la destinazione del catturato.

Le catture avvengono a cura dei servizi tecnici delle province e con la partecipazione dei pescatori.

Il provvedimento è sottoposto alla ratifica del consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla adozione.

Art. 11.

*Tabellazione*

Ai provvedimenti adottati dalle amministrazioni provinciali in ordine alla istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di ripopolamento e di frega e delle zone di protezione di cui ai precedenti articoli, è data adeguata pubblicità. Le stesse amministrazioni provinciali provvedono a delimitare le suddette zone con tabelle metalliche di colore bianco delle dimensioni minime di cm 25 × 30, recanti in rosso la scritta « zona di ripopolamento e di frega - divieto di pesca » oppure « zona di protezione - divieto di pesca » e l'indicazione degli articoli della presente legge in base ai quali sono state istituite. Le tabelle di cui al presente articolo dovranno riportare, ogni volta si renda necessario, anche tutti i vincoli e le limitazioni previsti dai relativi atti istitutivi delle zone stesse.

Le tabelle devono essere collocate ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue.

Per l'indicazione di divieti o di delimitazioni di altra natura da istituire nelle acque regionali si osservano le modalità di cui al presente articolo.

Art. 12.

*Immissione di specie ittiche*

Le immissioni di specie ittiche nelle acque pubbliche devono essere autorizzate dal presidente della provincia, sentita la consulta provinciale per la pesca nelle acque interne, e comprendono esclusivamente specie ittiche appartenenti alla fauna locale.

La immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale può essere autorizzata, in via provvisoria ed in forma sperimentale e controllata, dalla giunta regionale.

Il provvedimento definitivo è adottato dalla giunta regionale previa valutazione, da parte di un esperto ittiologo appositamente incaricato, degli esiti degli esperimenti effettuati.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200 mila ad un massimo di lire 600 mila.

Art. 13.
*Controlli sanitari*

Il materiale ittico proveniente da allevamenti da immettere nei corsi idrici deve essere accompagnato da certificato sanitario al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive.
Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti nei corpi idrici, o in stato fisico anormale, devono essere consegnati all'autorità sanitaria per il controllo.
Copia dei referti deve essere trasmessa alle province territorialmente competenti.
In caso di epizoozia, il presidente della provincia, su proposta del capo servizio veterinario delle U.S.L. competenti per territorio, predispone gli interventi tecnici da adottarsi a salvaguardia del patrimonio ittico.
Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte l'amministrazione provinciale dà immediata comunicazione alla Regione e alla consulta di cui al precedente art. 3.
La violazione della norma di cui al primo comma del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300 mila ad un massimo di lire 900 mila.

Art. 14.
*Norme per gli equilibri biologici*

Il consiglio provinciale, sentita la consulta di cui al precedente art. 3, al fine di assicurare l'armonico rapporto tra le varie specie di ittiofauna o il mantenimento dell'equilibrio biologico, può disporre provvedimenti intesi a limitare o vietare la pesca di una o più specie ittiche.

Qualora si determini un eccessivo popolamento di una o più specie ittiche, il consiglio provinciale, sentita la consulta di cui al precedente art. 3, può emanare provvedimenti intesi a ristabilire l'equilibrio biologico del patrimonio ittico.

I consigli provinciali, sentita la consulta di cui al precedente art. 3, possono regolamentare l'esercizio della pesca, per un periodo non superiore a sei mesi, in quei tratti di corsi d'acqua precedentemente assoggettati a zone di ripopolamento e di frega ed a concessioni di piscicoltura.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 300 mila nonché al ritiro della licenza di pesca per un periodo di dodici mesi.

Art. 15.
*Divieto di pesca mediante prosciugamento dei corsi d'acqua*

E' vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o impianti simili, oppure smuovendo il fondo delle acque a meno che ciò non risulti indispensabile per il recupero e la salvaguardia del patrimonio ittico in seguito a prosciugamenti effettuati su autorizzazione dell'amministrazione provinciale o dal personale a ciò autorizzato dalla stessa.

La violazione dei divieti di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200 mila ad un massimo di lire 600 mila, ed al ritiro della licenza di pesca per cinque anni, ovvero all'esclusione della concessione per pari periodo.

Art. 16
*Secca dei corsi d'acqua e dei bacini*

Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, deve farne richiesta, salvo i casi di urgenza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al presidente della provincia competente per territorio.

Il presidente della provincia, sentita la consulta di cui al precedente art. 3, concede la relativa autorizzazione prevedendo in essa le condizioni per la salvaguardia e per il recupero della ittiofauna e sue immissioni in acque fluenti nonché per il successivo ripopolamento del corso posto in secca da eseguirsi a spese del richiedente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento da parte del richiedente di una somma a titolo cauzionale da determinarsi di volta in volta, a garanzia dell'obbligo di ripopolamento.

Nel tratto dei corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta totale o parziale la pesca è proibita per tutta la durata della asciutta.

Il pesce eventualmente rimasto nel corso d'acqua pubblico o in quello privato le cui acque sono direttamente comunicanti con quelle pubbliche deve essere recuperato ed immesso, a spese di chi effettua il prosciugamento, in acque pubbliche, con le modalità prescritte dal secondo comma del presente articolo e sotto il controllo del personale di vigilanza e di pescatori incaricati.

Nei casi di urgenza determinati da calamità naturali, o da guasti alle opere che possono provocare gravi danni, il titolare del permesso, quando è costretto ad interrompere i corsi d'acqua o bacini, deve darne immediata comunicazione alla provincia territorialmente competente.

Le violazioni del primo e del secondo comma del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300 mila ad un massimo di lire 900 mila.

La violazione del terzo comma del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 200 mila ad un massimo di lire 600 mila.

Art. 17.
*Strutture per la risalita del pesce*

I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che vadano ad occupare del tutto o in parte il letto dei fiumi e torrenti devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce per il mantenimento dello equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.

Qualora sia accertata l'impossibilità tecnica della realizzazione delle strutture idonee alla risalita del pesce, chi esegue l'opera di sbarramento è tenuto ad effettuare interventi di ripopolamento ittico le cui modalità ed entità saranno di volta in volta determinate dal presidente della provincia territorialmente competente sentita la consulta di cui al precedente articolo 3.

Ad analogo obbligo ittiogenico soggiace il titolare di opere di sbarramento esistenti non munite di idonee strutture per la risalita del pesce allorché si attui la procedura di rinnovo delle relative concessioni sussistendo la comprovata impossibilità tecnica di realizzazione delle strutture di risalita.

Chi non ottempera agli obblighi di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 9 milioni.

Art. 18.
*Estrazione di ghiaia e sabbia*

E' vietata l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone di ripopolamento e di frega istituite a norma della presente legge e nelle loro vicinanze.

A tale scopo il presidente della provincia dà comunicazione del provvedimento istitutivo della zona di cui al precedente comma alla giunta regionale ed al comune territorialmente competente.

Lo scarico delle acque di lavaggio di materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319, e secondo le modalità fissate dalla provincia.

Salvo le sanzioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, la violazione delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 2 milioni ad un massimo di lire 6 milioni.

Art. 19.
*Derivazioni di acque pubbliche*

Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche devono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm 5 allo scopo di impedire il passaggio di pesce.

L'autorità competente al rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua provvede, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere della immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario.

Copia delle concessioni e dei disciplinari sono trasmessi alle province territorialmente competenti.

Il presidente della provincia, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela

della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l'immediata sospensione delle derivazioni.

Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di concessione di acque pubbliche, l'utilizzo abusivo delle acque stesse è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 1,5 milioni.

## *Titolo III*

## DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA E CONCESSIONI DI ACQUICOLTURA

### Art. 20.
*Diritti esclusivi di pesca*

I diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti od associazioni in virtù delle leggi dello Stato in laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica della Regione ed in atto alla data di entrata in vigore della presente legge permangono fino alla loro scadenza. Le funzioni amministrative connesse sono esercitate dalle province. E' fatto obbligo, a chi intende continuare ad esercitare tali diritti, di richiederne il riconoscimento alla provincia territorialmente interessata entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge esibendo pena la decadenza i documenti attestanti la titolarità dei diritti stessi.

### Art. 21.
*Cessazione delle concessioni di acquicoltura*

Le concessioni di acquicoltura in acque pubbliche previste dall'art. 11 del testo unico dell'8 ottobre 1931, n. 1604 modificato con regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, e quelle in atto alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla data di loro scadenza.

Possono essere prorogate soltanto le concessioni di acquicoltura che si esercitano su acque pubbliche derivate ai sensi del precedente art. 19; alle stesse condizioni possono essere assentite nuove concessioni di acquicoltura.

## *Titolo IV*

## LICENZA PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

### Art. 22.
*Obbligo della licenza*

L'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della licenza valida su tutto il territorio nazionale.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza gli addetti agli impianti di piscicoltura nell'esercizio dell'attività praticata nell'ambito degli impianti stessi nonché il personale degli enti pubblici autorizzato dall'amministrazione provinciale a catturare esemplari di pesca per scopi scientifici.

I minori degli anni dodici non sono soggetti alla licenza e possono praticare la pesca con la canna munita anche di mulinello e armata con uno o, ove consentito, con più ami. Gli stessi possono esercitare la pesca solo se accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato.

In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare può ottenere il duplicato dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.

La licenza di pesca, di tipo unico, consente l'esercizio della pesca nei limiti e nel rispetto della presente legge.

Agli stranieri o cittadini italiani residenti all'estero che ne facciano richiesta con le modalità previste dal successivo articolo 23, è previsto il rilascio di un permesso di pesca della durata massima di mesi sei valido soltanto nel territorio regionale.

### Art. 23.
*Rilascio della licenza*

Il richiedente la licenza di pesca deve presentare domanda in carta legale all'amministrazione provinciale nel cui territorio risiede, corredata dell'attestazione dei versamenti delle prescritte tasse di concessione regionale, nonché, per il minore degli anni 18, dell'atto di assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela.

La licenza è rilasciata su modello predisposto dalla giunta regionale contenente i seguenti dati: cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo e professione.

### Art. 24.
*Registro dei pescatori*

Presso le amministrazioni provinciali è tenuto un registro dei titolari della licenza di pesca nelle acque interne, debitamente numerato, timbrato e firmato dai rispettivi presidenti.

Nel registro di cui al comma precedente sono riportati i dati contenuti nella licenza di pesca, le infrazioni alle leggi sulla pesca commesse dal titolare della licenza, nonché i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, i possibili giudizi di opposizione e le conseguenti pronunce definitive.

Le amministrazioni provinciali sono tenute a comunicare alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle licenze rilasciate, specificando se trattasi di prima concessione o di rinnovo, nonché i dati di cui alla licenza di pesca.

### Art. 25.
*Durata delle licenze di pesca*

La licenza di pesca ha la durata di cinque anni a partire dal giorno di rilascio.

Prima della scadenza i titolari delle licenze possono presentare istanza di rinnovo in carta legale corredando la stessa dell'attestazione del versamento delle prescritte tasse di concessione regionale.

### Art. 26.
*Sanzioni*

Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta dalla presente legge, ovvero con licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 150 mila; in caso di recidiva alla sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 300 mila ed alla sospensione della concessione della licenza per mesi dodici.

Incorre nella stessa sanzione colui il quale, pur avendo conseguito la licenza, ne è momentaneamente sprovvisto e non la esibisce alla amministrazione provinciale competente per territorio entro il termine di giorni sette.

### Art. 27.
*Sospensione e revoca*

Il presidente della provincia esercita il potere di sospensione, di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge e con le modalità previste dalla legge regionale 23 agosto 1977, numero 31.

### Art. 28.
*Validità delle concessioni in atto*

Le licenze di pesca rilasciate dalle amministrazioni provinciali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia sino alla loro scadenza.

### Art. 29.
*Tasse*

Il titolare della licenza di pesca deve corrispondere la tassa di concessione regionale nella misura prevista dalla legge regionale vigente.

Il versamento della tassa annua deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello del rilascio.

Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, la tassa non è dovuta.

Le ricevute dei versamenti sono parti integranti della licenza di pesca.

Le amministrazioni provinciali possono richiedere all'interessato il rimborso delle effettive spese di stampa delle licenze nonché di quelle postali.

## *Titolo V*

## ESERCIZIO DELLA PESCA

### Art. 30.
*Disciplina degli attrezzi, esche e sistemi di pesca*

Nelle acque di categoria *A* la pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con lenza armata con un solo amo.

E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con massimo di tre ami.

Ai soli effetti della pesca del gambero è consentito l'uso, per ogni pescatore, di due piccoli bilancini aventi un diametro massimo di centimetri cinquanta e la cui rete, perfettamente tesa sul cerchio metallico di base, deve avere una maglia non inferiore a mm 16.

Nell'esercizio della pesca nelle acque di categoria *A* sono proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino); è altresì vietata ogni forma di pasturazione.

Nelle acque di categoria *B* la pesca può essere esercitata con:

*a*) un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con non più di due ami ognuna. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con un massimo di tre ami;

*b*) una mazzangola o «mazzacchera» con o senza amo, per la esclusiva cattura dell'anguilla;

*c*) una bilancia avente per lato massimo della rete la misura di metri uno e cinquanta, montata su asta di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10.

L'uso della bilancia è proibito nei seguenti casi:

1) guadando o ranzando;

2) quando lo specchio d'acqua è inferiore a metri tre di ampiezza;

3) nel periodo 1° maggio - 30 settembre.

Nelle acque di categoria *B*, ferme restando le eccezioni appresso indicate, sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, vive o morte, nonché qualsiasi pasturazione.

In tutte le acque interne della Regione oltre al divieto di uso di mezzi e di sostanze non consentite dalla legislazione in materia di pesca, sono permanentemente vietati:

la pesca con le mani;

la pesca a strappo;

la pesca subacquea;

l'uso del sangue solido e liquido, comunque manipolato.

L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.

La violazione di ciascuna delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di 50 mila ad un massimo di lire 150 mila.

Art. 31.

*Dimensioni minime dei pesci*

E' vietata la cattura e il commercio di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quelle appresso indicate:

| | | |
|---|---|---|
| trote | cm | 22 |
| trote di lago | » | 30 |
| salmerino | » | 25 |
| coregone | » | 30 |
| temolo | » | 25 |
| luccio | » | 30 |
| barbo | » | 20 |
| cavedano | » | 18 |
| carpa | » | 30 |
| tinca | » | 25 |
| persico trota | » | 25 |
| persico reale | » | 15 |
| anguilla | » | 25 |
| cefalo | » | 20 |
| cheppia | » | 18 |
| gambero | » | 7 |

Le misure di cui sopra vanno rilevate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

La violazione delle norme del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 150 mila più lire 10 mila per ogni capo pescato al di sotto della misura prescritta.

Art. 32.

*Limiti di cattura*

Le acque interne della Regione sono sottoposte a regime gratuito di pesca controllata con limitazioni di capi catturabili.

Per ogni giornata di pesca ciascun pescatore non può catturare più di otto salmonidi comprendenti un massimo di due temoli.

La violazione della norma di cui al comma precedente è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 150 mila più lire 10 mila per ogni pesce catturato in eccedenza.

Art. 33.

*Calendario di pesca*

E' vietata la pesca delle seguenti specie ittiche nei periodi appresso indicati:

trote di tutte le varietà (da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio);

salmerino (da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio);

coregone (15 dicembre - 15 gennaio);

temolo (1° marzo - 31 maggio);

luccio (15 febbraio - 15 marzo);

carpa, tinca (1°giugno - 30 giugno);

persico trota (1° maggio - 15 giugno);

persico reale (1° aprile - 31 maggio);

cheppia (15 maggio - 15 giugno);

gambero (1° aprile - 30 giugno).

I divieti di cui sopra, a eccezione di quelli riguardanti le trote e i salmerini espressamente indicati, iniziano alle ore 12 del giorno sopra indicato e terminano alle ore 12 dell'ultimo giorno.

Nelle acque di categoria *A* è vietata ogni forma di pesca, di qualsiasi specie ittica, per tutto il periodo di divieto di pesca della trota.

In tutte le acque della Regione l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

Ai soli fini della cattura dell'anguilla la giunta provinciale può consentire la pesca notturna indicando preventivamente i tratti dei corsi d'acqua dove è possibile detta pesca.

La violazione di ciascuna delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 300 mila.

Art. 34.

*Posto di pesca*

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Nelle acque di categoria *A* è fatto divieto di accedere al posto di pesca e alle immediate adiacenze fino ad un'ora prima della levata del sole.

Il primo occupante in esercizio di pesca ha il diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad una distanza di almeno cinque metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

La violazione di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 20 mila ad un massimo di lire 60 mila.

Art. 35.

*Distanza da osservare nell'esercizio della pesca*

E' fatto divieto di esercitare la pesca collocandosi sopra ponti, viadotti e passerelle comunque realizzati, nonchè sopra le opere di sbarramento totale o parziale del corso d'acqua.

E' altresì vietato di esercitare la pesca da una distanza inferiore a 40 metri, a monte e a valle, dalle dighe munite di dispositivi atti a far defluire acqua immediatamente a valle con esclusione di semplici traverse a stramazzo.

La stessa distanza deve essere mantenuta dalle opere realizzate per consentire la risalita del pesce. La distanza di cui sopra è riferita al pescatore ed ai relativi attrezzi.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 150 mila.

Art. 36.

*Gare di pesca*

Le associazioni regionali e nazionali dei pescatori sportivi possono effettuare gare di pesca richiedendo preventivamente apposita autorizzazione alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Le amministrazioni provinciali, sentita la consulta di cui al precedente art. 3, con l'intervento di un rappresentante di ogni comune interessato, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, stabiliscono i tratti dei corsi d'acqua nei quali possono effettuarsi le gare e rilasciano, sulla base delle richieste pervenute entro lo stesso termine, il prescritto nulla-osta indicando le modalità per l'uso del campo di gara.

Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria *B*, prescelti per tali manifestazioni e per il solo periodo in cui esse si svolgono, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni e le altre limitazioni disposte eccezione fatta per le misure minime riguardanti i salmonidi, il barbo, la carpa, il luccio, il persico reale, il persico trota e la tinca.

Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria *A*, prescelti per le gare e per il solo periodo in cui esse si svolgono, non si applica la limitazione del numero delle catture nel caso che i tratti medesimi vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota.

Copia del verbale di semina, controfirmata da due guardiapesca provinciali, dovrà essere trasmessa all'amministrazione provinciale competente.

Il campo di gara viene chiuso alla libera pesca e concesso alle società organizzatrici, con l'autorizzazione del presidente della amministrazione provinciale, a partire dalle ore 24 del giorno precedente l'inizio della manifestazione sino al termine della stessa per le acque di categorie *B* e a partire dalle ore zero del giorno precedente per le acque di categoria *A*.

E' vietata la reimmissione di pesce morto nei corsi d'acqua e nei bacini.

La violazione di ciascuna delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 300 mila.

Art. 37.

*Precauzioni igieniche*

E' fatto divieto di abbandonare esche, pasture, pesci e altro materiale lungo la sponda, sui greti ed in genere nell'alveo dei corsi d'acqua e dei bacini.

E' altresì vietato gettare e depositare nei luoghi di cui al comma precedente rifiuti di qualsiasi natura e provenienza.

La violazione delle norme di cui al primo comma è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 20 mila ad un massimo di lire 60 mila, quella relativa al secondo comma da un minimo di lire 300 mila ad un massimo di lire 900 mila.

Art. 38.

*Pesca con sistemi e mezzi vietati*

E' vietato esercitare la pesca con la dinamite e con altro materiale esplosivo, nonché con l'uso della corrente elettrica ovvero gettando od infondendo nelle acque materiale atto ad intorbidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

E' altresì vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi.

Fatte salve le pene previste dalle altre disposizioni di legge, la violazione delle norme di cui al primo comma del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 300 mila ad un massimo di lire 900 mila oltre al ritiro della licenza di pesca per la durata di cinque anni, disposto con provvedimento definitivo da parte dell'amministrazione provinciale competente.

La violazione delle norme di cui al secondo comma del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 30 mila ad un massimo di lire 90 mila.

## *Titolo VI*

## VIGILANZA E SANZIONI

Art. 39.

*Limiti di applicazione*

La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e sullo accertamento delle infrazioni è affidata alle province che vi provvedono mediante apposite guardie ittiche e agenti venatori dipendenti dalle province, nonché agli ufficiali e guardie del corpo forestale, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri.

La vigilanza è altresì affidata alle guardie volontarie appartenenti alla federazione italiana della pesca sportiva ed alle altre associazioni piscatorie, protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, alle quali sia conferita la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla legge di pubblica sicurezza.

Le guardie volontarie le quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazione delle leggi sulla pesca, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono alle province e per conoscenza all'ente da cui dipendono.

Gli agenti di cui al presente articolo, oltre alla vigilanza sulla pesca, svolgono i seguenti compiti:

*a*) la vigilanza per la tutela della flora ai sensi delle leggi regionali 22 febbraio 1973, n. 6 e 30 dicembre 1974, n. 52;

*b*) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque di cui all'articolo 7 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

*c*) la vigilanza sulle disposizioni di legge riguardanti le opere idrauliche di cui agli articoli 93, 95 e 97 del testo unico 25 luglio 1904, n. 532;

*d*) la vigilanza contro gli incendi delle piantagioni arboree lungo i corsi d'acqua in collaborazione con il corpo forestale;

*e*) la vigilanza contro gli inquinamenti delle acque superficiali per versamenti non autorizzati di materie e liquami di risulta da lavorazioni industriali, da attività zootecniche intensive o da altre attività.

Nei casi previsti dalle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) l'agente segnala il fatto al comando o alle amministrazioni pubbliche da cui dipendono gli agenti istituzionalmente preposti al settore, a cui spetta in ogni caso provvedere alla compilazione del relativo processo verbale di accertamento.

Art. 40.

*Corsi di qualificazione ed aggiornamento per agenti ittici*

La Regione promuove annualmente corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti ittici nell'ambito del piano annuale della formazione professionale di cui alla legge regionale 23 agosto 1976, n. 24.

Le materie oggetto dei corsi riguardano particolarmente la legislazione sulla pesca, sulla protezione della fauna ittica e sulla tutela delle acque e dell'ambiente in generale.

I soggetti che aspirano all'abilitazione e alla nomina a guardia giurata volontaria debbono aver frequentato con esito positivo uno speciale corso di addestramento promosso dalla Regione ai sensi dei commi precedenti.

La federazione italiana della pesca sportiva e le altre associazioni piscatorie e naturalistiche, di cui al successivo art. 41, per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi debbono inoltrare domanda all'ente delegato, corredata dal programma di svolgimento dei corsi.

Art. 41.

*Associazioni dei pescatori*

Agli effetti della presente legge sono considerate associazioni piscatorie quelle nazionali operanti a livello regionale e che oltre ai compiti loro affidati dalla presente legge provvedono:

*a*) ad organizzare i pescatori e a tutelare i loro interessi;

*b*) a promuovere e diffondere fra i pescatori una coscienza consapevole delle esigenze di difesa della fauna ittica e degli ambienti naturali anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

*c*) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della pesca, con gli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

*d*) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento degli agenti di vigilanza;

*e*) a curare l'aggiornamento professionale degli agenti di vigilanza;

*f*) a promuovere interventi diretti nei settori della vigilanza e del ripopolamento.

### *Titolo VII*

ESERCIZIO DELLA DELEGA

#### Art. 42.

*Disciplina del rapporto di delega*

Nell'esercizio delle proprie funzioni previste dalla presente legge, la Regione consulta le associazioni regionali della pesca sportiva e altri soggetti interessati.

Nel corso del rapporto di delega il presidente della giunta regionale emana direttive riguardanti le funzioni regionali delegate con la presente legge, ai sensi e nei modi di cui all'art. 59 dello statuto regionale.

Le direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia degli enti delegati, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge nei confronti di tutti i soggetti delegati.

La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione della legge e delle direttive regionali.

Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

#### Art. 43.

*Ripartizione dei proventi*

I proventi derivanti dalle tasse sulle concessioni regionali in materia di pesca sono ripartiti annualmente come appresso:

10% alla Regione per i compiti di istituto di cui alla presente legge;

70% alle province per l'esercizio delle funzioni di cui al successivo art. 44;

20% alle associazioni di cui al precedente art. 41 esistenti nella Regione, in proporzione al numero dei loro iscritti regolarmente muniti di licenza di pesca e alle iniziative realizzate ai sensi dei precedenti articoli 40 e 41.

A tale scopo, le stesse associazioni sono tenute a presentare alla giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività svolte.

#### Art. 44.

*Corresponsione alle province di somme per l'esercizio delle funzioni delegate*

La quota parte dei proventi assegnata alle province dall'articolo precedente è destinata per l'esercizio delle funzioni delegate ed in particolare per le seguenti attività:

*a*) vigilanza;

*b*) ripopolamento;

*c*) organizzazione generale del settore ittico e spese per attività ed iniziative previste dalla presente legge.

Le somme introitate dalla provincia non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli sopra indicati.

La provincia, entro il 31 marzo di ciascun anno, è tenuta a presentare alla giunta regionale una relazione illustrativa e la certificazione delle spese sostenute nell'anno precedente assieme al rendiconto delle spese effettuate con i fondi assegnati ai sensi del presente articolo.

### *Titolo VIII*

SANZIONI - PROCEDURE - RINVIO

#### Art. 45.

*Rinvio e sequestro*

Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le norme previste dalla legge regionale 27 febbraio 1980, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono delegate alle province.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono integralmente devoluti alle amministrazioni provinciali a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.

Le norme della legge regionale 23 agosto 1977, n. 31, in contrasto con le disposizioni della presente legge, sono abrogate.

Il sequestro degli strumenti o mezzi impiegati per le violazioni soggette alle sanzioni amministrative di cui alla presente legge nonché la confisca del pescato sono ammessi soltanto nei casi in cui l'esercizio della pesca viene esercitato mediante attrezzi e sistemi non contemplati dalla presente legge.

Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1980, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, gli attrezzi ed i mezzi di pesca sequestrati, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione della licenza, sono restituiti al legittimo proprietario previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione amministrativa.

Il pescato confiscato è destinato gratuitamente ad enti di assistenza.

#### Art. 46.

*Recidiva*

In caso di accertata recidiva, oltre alle relative sanzioni è disposto il ritiro della licenza di pesca per un periodo di 12 mesi, ove non diversamente stabilito dalla presente legge.

#### Art. 47.

*Danneggiamento del patrimonio ittico*

Chiunque danneggi il patrimonio ittico con l'inquinamento dei corpi idrici o per altra causa ivi compresa la inosservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 16, 18 e 19, fatte salve le relative sanzioni amministrative, è tenuto al risarcimento del danno, che verrà valutato dall'amministrazione provinciale sentita la consulta di cui al precedente art. 3.

La relativa somma introitata, dalla provincia deve essere reimpiegata per il ripopolamento del corpo idrico danneggiato e per opere di riqualificazione dell'ambiente fluviale danneggiato.

In caso di rifiuto o di inadempienza, la provincia conviene in giudizio il responsabile del danno provocato.

### *Titolo IX*

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

#### Art. 48.

I proventi delle tasse di concessione regionale in materia di pesca affluiscono all'apposito capitolo che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione delle entrate con la denominazione « Proventi delle tasse di concessione regionale in materia di pesca » e, per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'autorizzazione e la determinazione dell'entità delle spese relative alle seguenti iniziative sono disposte annualmente con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci:

*a*) la divulgazione della normativa per la disciplina sulla pesca e per l'attuazione di iniziative volte alla tutela dell'ambiente fluviale e delle specie in esso viventi di cui al precedente art. 1;

*b*) studi, ricerche e sperimentazioni nel settore della pesca nelle acque interne previsti dai precedenti articoli 4 e 12;

*c*) organizzazione e svolgimento di corsi di qualificazione e aggiornamento previsti dal precedente art. 40;

*d*) erogazione alle associazioni di pescatori sportivi di contributi finanziari per interventi attinenti all'attività della pesca sportiva nonché alle province per interventi di ripopolamento, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, per l'impiego di guardie giurate e per gli altri interventi previsti dal precedente art. 41;

*e*) erogazione alle province delle somme occorrenti per il finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni alle stesse delegate per effetto dei precedenti articoli 43 e 44.

L'ammontare delle autorizzazioni di spesa previste dal comma precedente non può superare annualmente l'ammontare dei proventi di cui al primo comma del presente articolo, accertati alla data del 30 settembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.

Le spese di cui ai precedenti articoli 43 e 44 sono dichiarate obbligatorie.

**Art. 49.**

*Abrogazione*

La legge regionale 18 maggio 1978, n. 12, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 agosto 1983

MASSI

**(5179)**

## REGIONE LIGURIA

**Avviso di rettifica alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 22, concernente: « Interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura ».** (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 26 del 29 giugno 1983 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 216 dell'8 agosto 1983).

Nella legge citata in epigrafe, all'art. 3, secondo comma, lettera *a*), in luogo di: « ... legge regionale 6 ottobre 1977, n. *4* », leggasi: « ... legge regionale 6 ottobre 1977, n. *41* ».

**(5258)**

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 dicembre 1982, n. 20.

**Regolamento di esecuzione all'art. 6 della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15: « Classificazione delle aziende alberghiere »: segno distintivo.**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 6 della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6494 del 3 novembre 1982 concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione all'art. 6 della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, in esecuzione della deliberazione citata

Decreta:

(1) E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione all'articolo 6 della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15 concernente la classificazione delle aziende alberghiere: segno distintivo.

(2) Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 dicembre 1982

*Il presidente*: MAGNAGO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *dicembre* 1982
*Registro n.* 13, *foglio n.* 32

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE PROVINCIALE 18 GIUGNO 1981, N. 15: « CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE »: SEGNO DISTINTIVO.

*Articolo unico*

(1) Il segno distintivo di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, contenente il numero di stelle assegnato e l'indicazione della tipologia dell'esercizio, deve essere una targa in ottone.

(2) La targa deve avere la forma di un rettangolo di lunghezza tra 30 e 40 cm e larghezza tra 20 e 30 cm. Per gli esercizi contrassegnati con tre o più stelle, esclusi i garni, la targa deve avere una lunghezza di cm 40 ed una larghezza di cm 30.

(3) Le stelle, anch'esse in ottone, devono essere smaltate in colore azzurro. Devono essere a otto punte ed avere un diametro esterno di cm 5,5 ed un diametro interno di cm 3,2.

(4) La targa deve contenere — eccetto per i garni — il simbolo relativo al tipo di esercizio. Quale simbolo vale per hotel la lettera H, per albergo la lettera G, per pensione la P, per motel la M e per residence la R. Il simbolo, anch'esso in ottone, deve essere smaltato in colore azzurro come le stelle ed avere una dimensione di cm 8,4.

(5) Sotto il simbolo su una piastrina di ottone larga cm 2,5, deve essere scritta a stampatello per intero in lettere azzurre a incavo di cm 1,3 la denominazione tipologica.

(6) La targa degli esercizi garni deve riportare il corrispondente numero di stelle nonché la parola garni in lettere azzurre a stampatello.

**(4397)**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832610)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 81.000 |
| | semestrale | L. 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 113.000 |
| | semestrale | L. 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | |
| | annuale | L. 108.000 |
| | semestrale | L. 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | |
| | annuale | L. 186.000 |
| | semestrale | L. 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 31.000 |
| | Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| | *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| | *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.000 |

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**